

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' PREVISTI DAL PUMS 2030 DEL COMUNE DI MODENA - CIG. n. 8602728BB7 CUP n. D91I19000120001 e n. D91G19000150001

LETTERA DI INVITO

Codesto Spett.le Operatore Economico è invitato a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento, del servizio di progettazione degli studi di fattibilità previsti dal PUMS 2030 del Comune di Modena: "Piano del TPL bacino di Modena – schemi di assetto di area vasta ed efficientamento del TPL urbano, con focus sugli scenari evolutivi dell'attuale linea ferroviaria Modena – Sassuolo" e "Nuovo Hub intermodale di Piazza Dante – Ipotesi di assetto urbanistico e progetto di fattibilità tecnica ed economica".

Fanno parte integrante della presente lettera di invito il Capitolato descrittivo e prestazionale, nonché lo schema di Contratto di appalto.

IMPORTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad euro Euro 132.000,00 di cui:

- Piano del TPL bacino di Modena euro 82.000,00
- Nuovo HUB intermodale di Piazza Dante euro 50.000,00

L'importo è finanziato con risorse del Fondo Progettazione Opere Prioritarie, come previsto nell' art. 1 comma quarto del Decreto Direttoriale MIT n. 16683 del 17/12/2019, che ha approvato la proposta di ammissione al finanziamento presentata dal Comune di Modena. Trattandosi di servizi di natura intellettuale non è necessaria la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza.

DURATA

L'appalto avrà durata di 180 giorni, articolato in due fasi di 90 giorni ciascuna.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO E DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs.50/2016, secondo le modalità espresse dagli art. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché secondo i sub criteri e sub-pesi o sub-punteggi, indicati ai sensi dell'art. 95, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, al successivo art. 24 della presente lettera di invito.



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Per l'espletamento della presente gara, aMo si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito **SATER**), accessibile dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale.

SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

La procedura verrà espletata mediante il SATER, accessibile dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale/ - in seguito sito.

Ai fini della partecipazione alla procedura gli Operatori dovranno provvedere alla registrazione sulla piattaforma SATER mediante il seguente link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/registrazione_oe.asp, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/sistema-acquisti-telematici-sater-rilasciate-nuove-funzionalita novembre-2019.

Ai fini della registrazione, l'Operatore Economico dovrà essere in possesso di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. n. 50/2016, la presentazione dell'offerta, i chiarimenti, le comunicazioni e tutti gli altri scambi di informazioni relativi alla procedura in oggetto saranno effettuati esclusivamente per via telematica e, in particolare, attraverso la piattaforma SATER (salvo utilizzo della posta elettronica certificata in caso di non funzionamento della piattaforma e/o negli ulteriori casi in cui la Stazione Appaltante lo riterrà opportuno, anche al fine di garantire i tempi previsti per legge).

Tutti i documenti elettronici inviati/allegati/scambiati tramite SATER dovranno essere sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i diversi eventuali casi espressamente previsti dal presente Disciplinare (in ogni caso si precisa che qualora non venga specificato il formato richiesto, si intende sufficiente una copia formato PDF).



REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI

La registrazione sulla piattaforma SATER può essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'Operatore Economico medesimo. L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma SATER dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato. L'accesso, l'utilizzo e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

- 1. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- 2. **le società di professionisti**: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;



- 3. le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- 4. **i prestatori di servizi di ingegneria e architettura** identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- 5. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- 6. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Si precisa sin da ora che in conformità a quanto previsto dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza 11.06.2020-C-219/19 (in risposta a domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in merito alla legittimità della restrizione operata all'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 (interamente richiamato nel bando *de quo*) possono partecipare alla procedura in oggetto anche **gli enti senza scopo di lucro**, purché abilitato in forza del diritto nazionale ad offrire i servizi oggetto dell'appalto di cui trattasi.

Si precisa inoltre che ai sensi del predetto comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali. Conseguentemente, gli studi associati, le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili e i R.T.P. dovranno fornire il nominativo di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali.

Si precisa che ai sensi dell'art. 48 comma 11 del D.Lgs 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi



dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione degli Operatori Economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Per essere ammessi alla presente procedura, gli Operatori Economici partecipanti, alla data di presentazione dell'offerta, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di Idoneità Professionale (ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016):

a) iscrizione presso la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente e nel relativo Registro delle Imprese di cui al D.P.R. 581/1995, per categoria pertinente. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea debbono essere iscritti in uno dei Registri Professionali o Commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Oppure

b) Essere in possesso di laurea in ingegneria e essere abilitati all'esercizio della professione, nonché essere iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale da alemeno 5 anni.

Per i professionisti associati è necessaria la presenza, tra gli associati, di almeno un professionista con i requisiti riportati al presente capoverso.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016):

fatturato globale per servizi analoghi di pianificazione trasportistica, studi di traffico e pianificazione urbanistica relativo al triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, per un importo pari o superiore a € 150.000,00;

Requisiti di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016):

I requisiti che dovranno essere posseduti e dichiarati dall'operatore economico (Società, ATP, RTP, etc.) sono i seguenti:



- a) aver redatto negli ultimi 5 anni almeno tre Piani di revisione/riassetto/riprogrammazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale o analoghi studi di pianificazione trasportistica, indicando per quali Province, Comuni, Enti di Regolazione, Agenzie o aggregazioni di Comuni di almeno 50.000 abitanti, il cui procedimento si sia concluso almeno con l'adozione dei piani da parte del committente;
- b) aver redatto negli ultimi 5 anni almeno tre Piani Urbanistici Attuativi/Operativi relativi ad HUB intermodali e/o analoghi studi di pianificazione urbanistica e trasportistica, indicando per quali Province, Comuni, Enti di Regolazione, Agenzie o aggregazioni di Comuni di almeno 50.000 abitanti, il cui procedimento si sia concluso almeno con l'adozione dei piani da parte del committente.

L'operatore economico dovrà prevedere la progettazione degli interventi con una delle seguenti modalità:

- a. un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010;
- b. indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del D.Lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e);
- c. associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione.

Uno stesso Progettista non può essere associato o individuato da due concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Con riferimento al progettista "indicato", si precisa che come indicato dal Consiglio di Stato, VI, 21 maggio 2014, n. 2622 e IV, 13 ottobre 2015, n. 4715 (su cui la società appellata fonda gran parte delle proprie difese), il professionista designato per la progettazione – o il raggruppamento di professionisti a tal fine costituito – non assume la veste formale di 'concorrente' nell'ambito della gara di appalto. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea. Sicché non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all'operatore economico in senso tecnico.

Gli operatori economici partecipanti dovranno garantire per l'esecuzione del servizio e per l'intera durata del contratto "un team dedicato" aventi le seguenti caratteristiche:



- un "responsabile e coordinatore tecnico", laureato in ingegneria o in architettura, con qualificata e comprovata esperienza almeno decennale nel campo della pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto: autofiloviari, tramviari, ferroviari e nella modellazione delle reti di trasporto e studi di traffico (Responsabile e Coordinatore);
- un "esperto di trasporti", ingegnere e/o architetto, con qualificata e comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore della pianificazione dei sistemi di mobilità e trasporto: autofiloviari, tramviari, ferroviari e nella modellazione delle reti di trasporto e studi di traffico:
- un "esperto di urbanistica", ingegnere e/o architetto e/o urbanista, con qualificata e comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore della pianificazione urbanistica e dei sistemi di mobilità e trasporto;
- un laureato "esperto in sistemi di analisi economico-finanziaria applicati a mobilità e trasporti autofiloviari, tramviari, ferroviari", con qualificata e comprovata esperienza almeno quinquennale nel campo.

Per le professionalità sopra indicate dovrà essere riportato il nome del professionista, titolo di studio ed esperienza professionali.

NON sussiste l'obbligo di indicare le professionalità di cui sopra in raggruppamento. Dovranno comunque essere prodotti i CV dei professionisti di cui sopra. I curricula dovranno essere indicati nella documentazione tecnica.

Gli operatori dovranno disporre di adeguata attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico di cui servirsi per eseguire l'appalto in oggetto.

Requisiti delle società di professionisti

I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti a disporre al loro interno di almeno un professionista laureato in ingegneria e iscritto nell'apposito albo, che eseguirà la prestazione oggetto della presente procedura, nonché di un organigramma aggiornato, completo dell'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali, tecniche e di controllo della qualità.

Si precisa che, l'organigramma dovrà essere allegato nell'offerta tecnica.

Requisiti delle società di ingegneria.

I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti a disporre al loro interno di almeno un professionista laureato in ingegneria e iscritto nell'apposito albo che eseguirà la prestazione oggetto della presente procedura.



La società di ingegneria deve delegare il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici, inerenti le prestazioni oggetto dell'affidamento, ad architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile dell'architetto con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

Le società di ingegneria devono avere predisposto un organigramma aggiornato comprendente soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità.

L'organigramma deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze di responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del D. Lgs. n. 50/2016, nell'organigramma devono essere indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. Si precisa che, l'organigramma dovrà essere allegato nell'offerta tecnica.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, i requisiti inerenti alle società di professionisti e le società d'ingegneria devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza al loro interno di almeno un professionista laureato in ingegneria e iscritto nell'apposito albo, che eseguirà la prestazione oggetto della presente procedura, nonché di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di professionisti e d'ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione Europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito



informa societaria.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'**offerta digitale** (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata attraverso il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/sistema-acquisti-telematici-sater-rilasciate-nuove-funzionalita-novembre-2019.

L'offerta deve essere caricata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23.59** del giorno **17.03.2021.**

Prima della scadenza del **termine perentorio** per la presentazione delle offerte, l'Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedente. A tal proposito si specifica che, se alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso Operatore Economico, verrà ritenuta valida l'offerta caricata temporaneamente come ultima.

La presentazione delle offerte mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio dell'Operatore Economico, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione o trasmissione, a lentezza nei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsiasi responsabilità di aMo.

In ogni caso, aMo è esonerata da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di SATER.

aMo si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni nel caso di malfunzionamento di SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni sostitutive potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella sezione "Atti di gara" della piattaforma SATER.

Nel caso in cui per effettuare l'offerta si rendesse necessario inserire nel sistema file compressi (tipo.zip), si raccomanda di NON sottoscrivere il formato compresso, bensì i singoli file in esso contenuti, non ulteriormente compressi.



In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per 365 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, la procedura di affidamento fosse ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia presentata in sede di gara.

CONTENUTO "BUSTA A" DIGITALE – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta digitale "Documentazione amministrativa" dovrà essere costituita da:

- Allegato 1: "<u>Istanza di partecipazione</u>" firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 2: "<u>DGUE</u>" firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 3: "<u>Dichiarazione integrativa</u>" firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante;
- Allegato 4: "<u>Dichiarazione raggruppamenti temporanei</u>" firmata digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante dell'impresa mandataria;
- Allegato 5: "Impegno a garantire il gruppo di lavoro" firma autografa di tutti i componenti del team e firmata digitialmente dal titolare o Legale Rappresentante.
- Documento attestante la <u>GARANZIA PROVVISORIA</u> in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto autorizzato ad impegnare il garante, con dichiarazione di impegno firmata digitalmente da un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate all'art. 20 della presente lettera di invito;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 4 "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie", in cui si indicano, ai



sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.

Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:

- Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all'Allegato n. 4 "Dichiarazione raggruppamenti temporanei", attestante:
 - l'Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

CONTENUTO "BUSTA B" DIGITALE - "OFFERTA TECNICA"

La busta digitale "<u>Offerta Tecnica</u>" dovrà contenere le seguenti sezioni:

- a) Organigramma e Curriculum formativo e professionale:
 - <u>organigramma</u> dello Staff Tecnico proposto per svolgere i servizi oggetto del presente appalto, con indicazione dei nomi, titoli di studio e ruolo professionale di ciascun componente, nonché del Responsabile e Coordinatore con descrizione dettagliata delle capacità tecnico-professionali dichiarati all'Art. 4, punto 4) dell'Indagine di mercato.
 - L'organigramma dovrà essere contenuto in massimo 2 pagine (corrispondenti a 4 facciate) in formato A4 (carattere Arial, corpo 12, interlinea singola) comprese le eventuali elaborazioni tabellari, immagini e schemi grafici.
 - Curriculum formativo e professionale del Responsabile e di ciascun componente dello Staff
 Tecnico di professionisti: reso in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR
 445/2000 (allegare copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) attestante la descrizione dettagliata delle capacità tecnico-professionali.
 - I curricula dovranno contenere in modo chiaro, esaustivo e sintetico il percorso formativo e le esperienze di ciascun professionista ritenute più significative nell' ambito di lavoro di cui al presente bando.



Ciascun curriculum dovrà essere contenuto in massimo 6 pagine (corrispondenti a 12 facciate) in formato A4 (carattere arial, corpo 12, interlinea singola) comprese le eventuali elaborazioni tabellari, immagini e schemi grafici.

b) Relazione:

Nella Relazione dovranno essere illustrate le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, indicative delle caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio offerto. L'operatore economico dovrà descrivere in coerenza con le disposizioni del Capitolato Descrittivo e Prestazionale:

- B1 Relativamente allo Studio TPL, la metodologia dei principali elementi tecnico economici che si utilizzeranno per la redazione dello studio riguardo alle reti di TPL urbano ed extraurbano, nonché descrizione degli aspetti tecnici e normativi che si intendono utilizzare per arrivare alle proposte sulla Ferrovia Modena Sassuolo;
- b2 Relativamente allo Studio HUB, la metodologia dei principali elementi tecnico economici che si utilizzeranno per la sua redazione;
- b3 La metodologia dei provvedimenti che verranno utilizzati per rendere compatibili tra loro i due studi:
- b4 La strumentazione tecnico informatica che verrà utilizzata nella redazione degli studi e descrizione del materiale informatico utilizzato (basi dati, loro formato, ecc.) che verranno consegnati al Committente al termine dell'incarico.

La Relazione dovrà essere contenuta in massimo 20 pagine (corrispondenti a 40 facciate) formato A4 (carattere arial, corpo 12, interlinea singola) comprese le eventuali elaborazioni tabellari, immagini e schemi grafici.

Al riguardo l'operatore economico dovrà indicare soluzioni per garantire adeguato grado di flessibilità organizzativa, per fronteggiare situazioni determinate da mutevolezza delle fasi di processo. Le soluzioni dovranno essere esposte in termini chiari e sintetici dando conto di adeguata capacità professionale.

La proposta tecnica deve essere redatta dettagliando per ciascuna parte anche tutti gli elementi che saranno valutati sulla base dei parametri di cui al successivo paragrafo "Criteri di aggiudicazione". In tal modo si renderà più agevole la comprensione delle offerte tecniche e si permetterà un confronto oggettivo tra le diverse proposte.

Ai fini del giudizio sui vari elementi dell'offerta, la Commissione terrà conto anche della capacità di sintesi dimostrata.

L'offerta tecnica deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal mandatario (nel caso di raggruppamenti già costituiti) o da tutti i componenti del raggruppamento



(per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. L'offerta tecnica deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente.

La documentazione inserita nella Busta B "Offerta Tecnica" non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, ai prezzi, né ad altri elementi che attengano alla Busta C "Offerta Economica" ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione non discrezionale contenuti nella Busta C "Offerta Economica".

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o da altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici.

In caso di Raggruppamento temporaneo, qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti.

N.B.: a corredo dell'offerta tecnica, il concorrente, dovrà allegare l'eventuale e motivata dichiarazione che indichi quali informazioni, fornite con l'offerta tecnica, costituiscano segreti tecnici o commerciali.

Rimane inteso che, in caso istanza di accesso agli atti, è onere del RUP valutare la sussistenza di motivi che giustifichino la mancata ostensione della documentazione.

In mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione la Stazione Appaltante ne consentirà l'accesso. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

CONTENUTO "BUSTA C" DIGITALE - "OFFERTA ECONOMICA"

La Busta C "<u>Offerta economica</u>" contiene, a <u>pena di esclusione</u>, l'offerta economica ed è predisposta sul SATER secondo modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma accessibili al sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/sistema-acquisti-telematici-sater-rilasciate-nuove-funzionalita-novembre-2019

L'Operatore Economico compilerà l'offerta inserendo nel campo previsto il ribasso offerto sul corrispettivo a base d'asta pari a € 132.000,00.

Verranno prese in considerazione sino a tre cifre decimali.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte plurime o superiori o uguali alla base d'asta.

Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione.



Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n.50/2016, non vi è obbligo di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, poiché l'appalto ha ad oggetto servizi di natura intellettuale.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il sistema SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la piattaforma informatica, secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/sistema-acquisti-telematici-sater-rilasciate-nuove-funzionalita-novembre-2019.

Il giorno **18.03.2021 alle ore 10.00** la Stazione Appaltante procederà all'apertura delle Buste contenenti la documentazione amministrativa pervenute.

La seduta pubblica verrà espletata, in modalità telematica, dal RUP, con la presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti.

Il RUP procederà alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, quindi:

- a verificare la data e l'ora delle offerte caricate dagli Operatori Economici offerenti nonché la regolarità formale delle stesse. Le offerte pervenute oltre l'ora o il giorno fissati dalla presente Lettera di invito saranno dichiarate inammissibili dal RUP che ne darà conto nel Verbale di gara;
- alla verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, alla luce delle prescrizioni previste della presente lettera di invito;
- all'ammissione, sulla base della documentazione amministrativa prodotta, dei concorrenti alla successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione.

Qualora venissero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa è facoltà del RUP non procedere alla sospensione della seduta ma ammettere con riserva gli Operatori alla successiva fase della procedura, salvo attivare l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e procedere all'esclusione degli stessi in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente contattati telefonicamente durante la stessa seduta di gara dal RUP che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da



rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta via Pec o, in subordine, via fax. Qualora i concorrenti contattati telefonicamente provvedano immediatamente all'inoltro formale della documentazione mancante, il RUP darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sistema SATER nella sezione dedicata alla presente procedura.

Concluso l'esame di tutte le buste amministrative, a ciascuna verrà associato uno dei seguenti stati d'esito, reso visibile ai partecipanti alla procedura:

- "Ammessa": in caso di documentazione regolare;
- "Ammessa con riserva": in caso di documentazione da integrare / verificare;
- "In verifica": in caso di documentazione da integrare;
- "Esclusa": inibisce la valutazione delle buste successive ed esclude l'Operatore Economico dalla gara.

Successivamente, la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nella busta B "Offerta Tecnica":

- alla valutazione della proposta tecnica dei concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti;
- all'assegnazione dei relativi punteggi.

Una volta terminati i lavori della Commissione, la stazione appaltante comunicherà la data per la seconda seduta pubblica nella quale il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice e all'apertura della Busta C contenente l'"*Offerta Economica*".

Successivamente verrà compilata la graduatoria in ordine a cui verrà formulata la proposta di aggiudicazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione il RUP procede ad escludere l'Operatore Economico nei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, se ritiene sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE



L'appalto sarà aggiudicato secondo il *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa* ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

L'attribuzione dei punteggi è così divisa:

	PARAMETRI	PUNTEGGIO MASSIMO
A	OFFERTA TECNICA	80 PUNTI
B OFFERTA ECONOMICA		20 PUNTI
TOTALE		100 PUNTI

A) Offerta tecnica: Max punti 80

che saranno attribuiti in base ai seguenti criteri e sub criteri:

a)	Esper	max punti 20		
	dedic			
	dei relativi componenti, con indicazione del ruolo svolto nei singoli incarichi.			
b)	Quali	max punti 60		
	metod			
	b1	Relativamente allo Studio TPL, completezza, qualità della proposta, grado	max punti 30	
		di fattibilità, metodologia e principali elementi tecnico economici che si		
		utilizzeranno per la redazione dello studio riguardo alle reti di TPL urbano		
		ed extraurbano, nonché descrizione degli aspetti tecnici, economici e		
		normativi che si intendono utilizzare per arrivare alle proposte sulla		
		Ferrovia Modena Sassuolo.		
	b2	Relativamente allo Studio HUB, completezza, qualità della proposta,	max punti 20	
		grado di fattibilità, metodologia e principali elementi tecnico economici		
		che si utilizzeranno nella relativa redazione.		
	b3	Completezza e qualità della metodologia delle analisi che verranno	max punti 5	
		utilizzate per rendere compatibili tra loro gli studi.		



	nella redazione degli studi e descrizione delle eventuali basi dati aggiuntive, rispetto a quelle fornite.	
ТОТ	max. punti 80	

Nella valutazione del curriculum professionale di ciascun singolo partecipante allo Staff Tecnico dell'operatore economico, particolare rilevanza sarà attribuita alle competenze e conoscenze dimostrate in servizi analoghi ed in particolare:

- una dimostrata esperienza professionale maturata in incarichi analoghi o affini svolti nell'ultimo quinquennio, con specificazione degli enti committenti, dei contenuti degli incarichi ricevuti, nonché dei relativi importi, delle date di conferimento e dello stato di attuazione;
- eventuali specializzazioni, esperienze, conoscenze specifiche acquisite attraverso studi, ricerche o pubblicazioni riguardanti l'oggetto dell'appalto;
- una dimostrata esperienza professionale nei processi di formazione degli strumenti di pianificazione
 trasportistica e urbanistica, evidenziando in particolare quelle competenze messe in atto in incarichi
 analoghi che si ritiene abbiano o possano avere particolare attinenza rispetto ai temi richiesti
 dall'incarico;
- una dimostrata esperienza in economia dei trasporti, applicata a mobilità e trasporti auto filoviari, tramviari, ferroviari, evidenziando in particolare quelle competenze messe in atto in incarichi analoghi che si ritiene abbiano o possano avere particolare attinenza rispetto ai temi richiesti dall'incarico:
- una dimostrata conoscenza della legislazione vigente, nazionale e regionale, in materia di sistemi di mobilità e trasporto: auto filoviari, tramviari, ferroviari.

Nella valutazione della Relazione, particolare rilevanza sarà data ai seguenti temi:

- Grado di completezza, qualità e fattibilità complessiva della proposta, anche in relazione alla
 rispondenza e coerenza con gli obiettivi generali della Stazione Appaltante, con particolare
 riferimento a tutte le attività a carico dell'aggiudicatario descritte nel Capitolato Descrittivo e
 Prestazionale, nonché alle "Linee di Indirizzo" per la redazione degli studi;
- Specifiche indicazioni su come si intenda strutturare ed elaborare l'Analisi Costi/ Benefici dei diversi
 scenari relativi alle soluzioni tecnologiche in valutazione, relativamente alla relazione Modena
 Sassuolo.

La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice.

La Commissione a proprio insindacabile giudizio valuterà le offerte tecniche mediante attribuzione



discrezionale da parte di ciascun commissario di gara di un coefficiente variabile tra 0 e 1 per ciascun criterio o sub criterio indicato dalla presente Lettera d'invito, secondo i seguenti parametri:

Giudizio Sintetico	Valutazione coefficiente	Descrizione
Ottimo	1	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.
Buono	0,75	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura più che esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente quanto richiesto.
Sufficiente	0,5	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura appena esaurente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera appena soddisfacente a quanto richiesto.
Scarso	0,25	L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura non del tutto esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto soddisfacente a quanto richiesto.
Inadeguato	0	L'elemento oggetto di valutazione non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera non soddisfacente a quanto richiesto.

Ciascun commissario attribuirà un coefficiente a ciascuna offerta variabile tra zero e uno.

Le ragioni di tale attribuzione saranno adeguatamente motivate.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti il valore tecnico, non saranno attribuiti i relativi punteggi.

La Commissione, comunque, motiverà in ordine alle proposte ritenute non accoglibili.

Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all'Offerta tecnica e pertanto non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

Ultimata l'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della Commissione, sarà poi



calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti, attribuendo il valore 1 alla media più elevata, riparametrando di conseguenza tutte le altre.

Ciascun coefficiente definitivo sarà infine moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente all'elemento di valutazione al quale si riferisce, così come indicato dalla tabella sopra riportata.

Saranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica solamente gli operatori concorrenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo per l'offerta tecnica pari almeno a **50 punti**.

Il punteggio minimo complessivo di 50 punti dovrà essere raggiunto dal concorrente all'esito della riparametrazione.

B) Offerta economica: Max punti 20

L'attribuzione del punteggio dell'offerta economica verrà attribuito calcolando il valore V_i con la seguente formula; tale valore V_i andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20 punti), con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

$$V_i = (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

dove

V_i = Valore dell'offerta i-esima

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

 $\alpha = 0.2$

A norma dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera di invito, la stazione appaltante procede all'accertamento dell'anomalia dell'offerta a norma dell'art. 97, comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle eventuali esclusioni dalla gara.

Resta salva, ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo capoverso del D.Lgs 50/2016, la facoltà per la stazione appaltante di richiedere ai concorrenti spiegazioni sul ribasso offerto anche qualora l'offerta non risulti anormalmente bassa, al fine di verificare la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge; non saranno altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate.



La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, subordinata all'esito positivo delle verifiche dei requisiti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante.

COMMISSIONE

La commissione giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 componenenti, esperti nel settore cui i riferisce l'appalto.

In capo ai commissari non devono esistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del Codice.

A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e



comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove necessario) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, della quota di servizi e/o lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti) sono sanabili.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 (e dell'art. 83, comma 9), la mancata puntuale indicazione, in sede di offerta, dei costi della manodopera comporta necessariamente l'esclusione dalla gara e tale lacuna non è colmabile attraverso il soccorso istruttorio qualora l'Operatore Economico non dimostri di aver tenuto conto di detti costi nella formulazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.



In caso di ricorso all'avvalimento, l'Operatore Economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^ del "Documento di Gara Unico Europeo", dichiarando la volontà di ricorrere all'avvalimento.

L'Operatore Economico che ricorre all'avvalimento dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - durata;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio: precisazione dei dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc....).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente" o "si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.



È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara (art. 89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il RUP provvederà ad accertare in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del citato decreto.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, di sostituire l'ausiliaria.



In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il seggio di gara o la Commissione comunicano l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3), la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.31 comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 è vietato il subappalto per l'affidamento di incarichi di progettazione fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 1.320,00 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs.. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta, necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara



prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Generali Ufficio/Succursale di Via Giardini 119 Modena, sul conto corrente intestato a Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A. Iban IT98A0307502200CC8500699744 indicando il versante e la causale "Garanzia Provvisoria art. 93 D.Lgs. n. 50/2016"
- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara;
- essere conforme allo schema tipo approvato, ai sensi di quanto previsto dall'art.103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. Serie generale n. 83 del 10/04/2018 Suppl. Ordinario n.16;
- avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;



- prevedere espressamente:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.
 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
 - contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'art. 93,
 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante versamento in contanti, con bonifico o assegno circolare presso il Tesoriere dell'Amministrazione, l'Operatore Economico dovrà allegare copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto versamento in contanti o con bonifico o con assegno circolare, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).

Nel caso di garanzia provvisoria prestata mediante titoli del debito pubblico, l'Operatore Economico dovrà:

- acquistare titoli garantiti dallo Stato italiano al corso del giorno del deposito, quindi depositarli presso una sezione di tesoreria provinciale;
- allegare copia dei titoli stessi, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 445/2000, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale del legale rappresentante dell'Operatore Economico (o persona munita di comprovati poteri di firma).
- allegare dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva, nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico o in contanti, con bonifico o in assegno circolare.



Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso di garanzia provvisoria presentata mediante titoli del debito pubblico, con bonifico o assegno circolare, l'Operatore Economico deve produrre l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora risultasse Aggiudicatario.

La predetta dichiarazione dovrà essere rilasciata in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale da parte del soggetto autorizzato ad impegnare il garante.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, l'impegno dovrà essere riferito a tutte le imprese del costituendo RTI o consorzio.

L'Operatore Economico deve produrre, con riferimento al firmatario per conto del soggetto garante, copia in formato elettronico del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura). In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

PUBBLICITÀ E CHIARIMENTI

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.amo.mo.it e sulla piattaforma SATER.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma SATER entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12.03.2021.

La Stazione Appaltante provvederà a rispondere tempestivamente a tutti i quesiti. I quesiti e le relative risposte saranno pubblicati in forma anomina sulla piattaforma telematica SATER entro e non oltre il giorni 15.03.2021

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

AVVERTENZE GENERALI

- E' espressamente stabilito che il presente disciplinare non vincola in alcun modo aMo né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; aMo si riserva di annullare la gara, o di modificarne i termini, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.



- E' espressamente stabilito che l'impegno dell'Operatore Economico Aggiudicatario è valido dal momento stesso di presentazione dell'offerta, mentre aMo resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti degli operatori partecipanti. In tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- aMo si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- A norma dell'art. 209, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. aMo si riserva inoltre la facoltà di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azione di risarcimento dei danni e/o pretese di indennità e compensi di qualsiasi tipo e a qualsiasi titolo da parte dei concorrenti.

Modena lì, 24/02/2021

Il Direttore

Alessandro Di Loreto